



News - 19 maggio 2020

SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE DA PARTE DEI SOGGETTI NON RESIDENTI



Gli adempimenti IVA in scadenza tra l'08.03.2020 e il 31.05.2020 sono stati sospesi per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale ovvero la sede operativa nel territorio dello Stato, in forza di quanto disposto dall'articolo 62 del Decreto Cura Italia.

Tra gli adempimenti IVA oggetto di sospensione vi è anche la dichiarazione IVA annuale relativa al periodo di imposta 2019.

Dall'interpretazione della norma in commento non risulta chiaro se la sospensione del termine legale, previsto per l'invio della suddetta dichiarazione, si applichi anche ai soggetti passivi non residenti identificati ai fini IVA in Italia, direttamente ovvero per il tramite di un rappresentante fiscale.

Un importante chiarimento in merito all'ambito soggettivo di applicazione dell'Articolo 62 del Decreto Cura Italia è stato fornito dall'Agenzia delle Entrate, con circolare 11/E del 06 maggio 2020, ove precisa (contrariamente a quanto inizialmente affermato all'interno della circolare 8/E del 03 aprile 2020) che la sospensione dei termini si applica anche:

- a) a favore delle stabili organizzazione in Italia di soggetti esteri non residenti, relativamente alle operazioni rese e ricevute; nonché
- b) a favore dei soggetti passivi non residenti identificati ai fini IVA in Italia, direttamente o tramite un rappresentante fiscale.

La soluzione interpretativa offerta dall'Agenzia dell'Entrate risulta perfettamente coerente con le finalità del Decreto Cura Italia, volte ad evitare di far gravare sugli operatori economici, nazionali o esteri, numerosi adempimenti tributari di difficile espletamento a causa dell'attuale emergenza sanitaria.

I sopramenzionati soggetti passivi potranno pertanto beneficiare della sospensione dei termini di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al periodo di imposta 2019, la quale dovrà essere inviata entro il nuovo termine del 30 giugno 2020, in luogo del termine ordinario previsto dall'Articolo 8 del D.P.R. 322/1988 (i.e. 1° febbraio-30 aprile 2020).